

Newsletter n. 9 del 24 Marzo 2018

1. “ARTIGIANI DI FATTO” - Dall’INPS chiarimenti sull’iscrizione alla gestione previdenziale

Se un titolare esercita un'attività che richiede specifiche competenze tecnico-professionali di cui risulta sprovvisto, non è previsto per costui l'esonero dagli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività. Pertanto il soggetto, pur se erroneamente iscritto alla gestione previdenziale artigiani, **vi rimarrà vincolato fino alla delibera di cancellazione o non iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane emessa dalla Commissione Provinciale Artigianato.**

A stabilirlo è l'INPS con il **messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018**, con il quale vengono forniti alcuni chiarimenti utili alla esatta individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani dei c.d. “**artigiani di fatto**”, e cioè di quegli imprenditori o soci di società che svolgono attività che, seppure del tutto assimilabili a quella artigiana, **non sono iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane.**

I chiarimenti forniti provengono dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali a cui l'INPS si è rivolta chiedendo un esplicito parere anche in relazione alle disposizioni contenute nella propria circolare n. 80 dell' 8 giugno 2012, con la quale sono state, a suo tempo, illustrate le novità introdotte dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che, all'art. 6, comma 2, lettera *f-sexies*) ha introdotto l'art. 9-*bis* al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40..

La nuova disciplina introdotta consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un'attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della Camera di Commercio.

La norma fornisce ulteriori precisazioni, rispetto alle disposizioni contenute nella legge n. 40/2007, in merito all'iscrizione presso l'Albo provinciale delle imprese artigiane e conferma, inoltre, che **l'imposizione contributiva è sostanzialmente connessa all'esercizio effettivo dell'attività.**

Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l'INPS può procedere direttamente all'iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l'iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato).

Nel caso di esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana e che quindi esercita l'attività in modo abusivo, **non può essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.**

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell'obbligo contributivo.

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

In questo caso, la decorrenza da attribuire all'iscrizione di un “artigiano di fatto” **coincide naturalmente con la data di inizio dell'attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.**

Di seguito, la circolare illustra gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani (*Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio; Soci di S.n.c. non iscritta all'Albo Imprese Artigiane; Soci di S.r.l. pluripersonale*).

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1138/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 80/2012 clicca qui.](#)

2. VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI - Nota di indirizzo dell'ANCI sullo "street food agricolo"

Il Dipartimento Attività Produttive dell'ANCI, il 5 marzo 2018, ha emanato, dopo quella del 9 settembre 2013, una nuova "**Nota di indirizzi in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018)**" fornendo alle Amministrazioni comunali indicazioni interpretative della normativa in tema di **vendita diretta dei prodotti agricoli** svolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in particolare, riguardo all'effettuazione della c.d. "*somministrazione non assistita*" nell'ambito della predetta attività di vendita.

Confermando la validità di quanto argomentato nella precedente Nota del 9 settembre 2013, il Dipartimento, con la presente, ritiene di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle corrette modalità applicative delle **novità legislative introdotte recate dall'art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018)**, che ha novellato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 inserendo nel comma 8-bis le parole "*vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, ...*".

Conseguentemente, nell'ambito dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, comprensiva della eventuale "**somministrazione non assistita**" degli stessi effettuata utilizzando i **locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo**, è possibile che il medesimo imprenditore eserciti quello che oramai viene definito lo "**street food agricolo**", naturalmente nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Dopo queste premesse, l'ANCI fornisce alcune indicazioni sullo svolgimento dello "**street food agricolo**", che riassumiamo nei punti che seguono.

- 1) Per quanto concerne l'ambito territoriale lo "**street food**" **può essere svolto in tutto il territorio della Repubblica senza che rilevi l'ubicazione dell'azienda agricola di produzione.**
- 2) Con riferimento all'ambito temporale lo "**street food**" **può essere svolto nel corso di tutto l'anno.**
- 3) Circa le attrezzature utilizzabili, si prevede l'impiego di "**strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola**" che deve intendersi quale possibilità per l'imprenditore agricolo di servirsi di qualsivoglia bene mobile, anche registrato (art. 815 cod. civ.), **purché idoneo dal versante igienico-sanitario** alla vendita e alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli ed agroalimentari.
- 4) Le predette strutture mobili devono essere "**nella disponibilità dell'impresa agricola**" e, pertanto, non è necessario che siano di proprietà dell'impresa stessa essendo sufficiente che siano utilizzate sulla base di un titolo giuridicamente valido ed efficace (ad es. in comodato).

Quanto, poi, ai **prodotti che possono formare oggetto dello "street food"** l'ANCI chiarisce che:

- 1) possono essere posti in vendita, anche in modalità "**street food**", "**prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici**". Qualora, tuttavia, si utilizzino per la vendita **strutture mobili**, i prodotti devono presentarsi "**già pronti per il consumo**", intendendosi per tali, conformemente alla interpretazione giurisprudenziale formatasi in materia, quelli che **non necessitano di cottura sul posto** per essere edibili ma che, al limite, possano essere meramente riscaldati, anche su richiesta del consumatore, non essendo, quindi, possibile un'attività di manipolazione nel luogo di vendita.

- 2) L'attività di "**street food agricolo**" può essere svolta **congiuntamente a quella di somministrazione non assistita** dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.

Al fine di meglio circoscrivere i confini della predetta somministrazione è opportuno rinviare alla recente risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 59196 del 9 febbraio 2018 laddove si chiarisce che "*non può escludersi l'utilizzo di posate di metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un'attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di <<apparecchiare>> la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.*"

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota dell'ANCI del 5 marzo 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota dell'ANCI del 9 settembre 2013 clicca qui.](#)

3. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività - Effetti delle proroghe - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018**, reca chiarimenti, nonché indicazioni operative, alla luce della continua evoluzione delle disposizioni in materia di **concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche**, con particolare riferimento agli interventi di proroga intervenuti con l'articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. "Milleproroghe"), e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

In particolare, le richieste di parere riguardano gli effetti dell'ultima proroga delle concessioni, disposta dal citato comma 1180, sulle procedure ad evidenza pubblica avviate e concluse prima dell'entrata in vigore della disposizione medesima, nonché gli effetti su quelle avviate ma non concluse entro la medesima data.

Mentre il comma 8, dell'art. 6, della L. n. 19/2017 prevedeva come scadenza delle concessioni in essere quella del **31 dicembre 2018**, il comma 1180, dell'art. 1, della L. n. 205/2017 ha invece previsto una ulteriore proroga di tale scadenza al **31 dicembre 2020** e il successivo comma 1181 ha previsto una **revisione dell'Intesa del 2012** al fine di individuare "specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare".

Di conseguenza – scrive il Ministero "la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1 gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non possono diventare efficaci prima del 1 gennaio 2021, essendo state ormai prorogate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite".

La situazione determinatasi per effetto delle richiamate proroghe, secondo il Ministero, "**non consente di dare efficacia prima del 1 gennaio 2021 alle nuove concessioni**, per non ledere il diritto automatico di proroga ope legis delle concessioni in essere, ma non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa sancita il 5 luglio 2012 e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga, **siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate**, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata".

L'automatico annullamento delle procedure espletate e delle nuove concessioni rilasciate, peraltro, sempre secondo il Ministero, "**non risponderebbe a criteri di ragionevolezza**".

Nell'attesa che vengano definiti i nuovi criteri di concessione dei posteggi con la revisione dell'Intesa del 2012, e considerata anche l'eventualità che il rilascio di nuove concessioni possa essere in potenziale contrasto con i nuovi criteri, il Ministero ritiene opportuna "**la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso**, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l'entrata in vigore del citato comma 1181".

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della risoluzione 87935/2018 clicca qui.](#)

4. IMPRESA SOCIALE - Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di agevolazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le **FAQ in tema di agevolazioni alle imprese sociali** ed in particolare sulle **modalità di presentazione delle domande**, sui **soggetti ammissibili** e sulle **spese ammissibili**.

In particolare il Ministero ricorda che la **domanda di agevolazione**:

a) deve essere compilata dall'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 26 luglio 2017, utilizzando la versione del modulo resa disponibile nell'apposita sezione;

b) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dal 7 novembre 2017, **esclusivamente attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: es.impres@pec.mise.gov.it.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Pertanto, **non è prevista una data stabilita di chiusura della misura**; sarà il Ministero, all'esaurimento dei fondi disponibili, a comunicare tempestivamente la chiusura dei termini.

Nelle FAQ viene anche precisata la nozione di "impresa unica", introdotta dalla Commissione Europea con l'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, e utilizzata nell'Allegato D al modulo di domanda di agevolazione.

Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente **le imprese, di qualsiasi dimensione**, che alla data di presentazione della domanda risultino essere regolarmente costituite e **iscritte nel Registro delle imprese** e costituite in forma di società e appartenenti alle seguenti tre tipologie:

1) **imprese sociali** costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche,

2) **cooperative sociali e relativi consorzi**, di cui alla legge n. 381/1991,

3) **società cooperative aventi qualifica di ONLUS** ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997. L'intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei "de minimis", da erogare sotto forma di **finanziamenti agevolati per programmi di investimento** delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali.

Anche se possono accedere alle agevolazioni in questione le imprese di qualsiasi dimensione, quindi anche le grandi imprese, una quota pari al 60 per cento delle risorse disponibili è riservata annualmente ai programmi proposti dalle micro, piccole e medie imprese.

Nell'ambito di tale riserva è istituita una sotto riserva pari al 25 per cento destinata alle micro e piccole imprese.

Vengono inoltre precisati:

- *i requisiti di ammissibilità che le imprese devono possedere per la presentazione della domanda di agevolazione;*

- *le spese ammissibili previste dal D.M. 3 luglio 2015;*

- *in che misura sono ammissibili le spese generali sostenute nell'ambito del programma d'investimento;*

- *le spese non ammissibili.*

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata e scaricare le FAQ clicca qui.](#)

5. MODULISTICA UNIFICATA E SCHEMI DATI XML - Obbligo per i Comuni di pubblicazione sui propri siti istituzionale entro il 30 aprile

Prosegue il lavoro di unificazione e semplificazione nelle comunicazioni tra cittadini e Pubblica amministrazione con l'adozione di moduli unificati e schemi dati XML.

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con un comunicato del 7 marzo 2018, ricorda che **entro il 30 aprile 2018**, le amministrazioni comunali devono pubblicare sul loro sito istituzionale i **moduli unificati e standardizzati, e gli schemi dati XML adattabili**, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali.

Indicazioni e standard sono contenuti nell'Accordo tra il Dipartimento della Funzione Pubblica, Regioni e Province autonome, ANCI ed UPI, siglato nel corso della Conferenza unificata del 22 febbraio 2018.

L'Accordo ha lo scopo di migliorare l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni e semplificare e unificare la modulistica che cittadini e imprese utilizzano nelle domande rivolte al settore pubblico per attività in tema di edilizia e commerciali.

AgID presiede il gruppo di lavoro che ha portato alla definizione delle indicazioni presenti nell'Accordo e che supportano lo sviluppo di soluzioni digitali per servizi pubblici interoperabili, transfrontalieri e intersettoriali.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia per l'Italia digitale e scaricare il testo dell'Accordo quadro e dell'Allegato tecnico clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

6. LA RIORGANIZZAZIONE DEL DOMINIO GOV.IT – Direttive dall’Agenzia per l’Italia digitale

L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ha recentemente approvato la **Determinazione n. 36/2018, del 12 febbraio 2018**, adottata in attuazione del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017–2019, volta ad allineare le politiche di gestione del dominio “.gov.it” ai criteri utilizzati in ambito europeo.

Il provvedimento, prevede che **l’assegnazione dei domini di terzo livello nel dominio “.gov.it” sia riservata alle sole amministrazioni centrali dello Stato**, comprese nell’elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale.

I sottodomini di terzo livello utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle precedentemente indicate, potranno essere utilizzati fino al **30 giugno 2018**, mentre la configurazione dei **DNS (Domain Name System, DNS)** sarà mantenuta fino al **31 dicembre 2018** per consentire, in via transitoria, l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione mediante gli URL obsoleti.

Con riferimento alle **Pubbliche Amministrazioni territoriali e scolastiche** che si avvalgono del dominio “.gov.it”, la Determinazione fissa un termine di adeguamento alle nuove disposizioni, pari ad un anno solare dalla data di emissione della stessa.

AgID ha previsto di non registrare ulteriori domini “.gov.it” nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento (l’unica eccezione prevista riguarda le amministrazioni centrali).

La Determinazione introduce inoltre una **procedura di verifica** nei confronti dei soggetti che richiedano l’attribuzione del SLD “.gov.it”. In questi casi, sarà la stessa AgID a verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti relativamente ad accessibilità, trasparenza, usabilità, formato standard dei siti istituzionali (secondo i criteri contenuti nel sito <http://design.italia.it>).

A partire dalle date indicate nell’Allegato 1 al provvedimento, infine, è prevista una **verifica con reiterazione biennale** nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato che utilizzano sottodomini di terzo livello con il dominio “.gov.it”: a tal fine, AgID invierà alle amministrazioni interessate un **Rapporto di valutazione biennale**, nel quale saranno segnalate eventuali carenze rispetto ai requisiti di qualità, indicando il termine per porvi rimedio.

Qualora l’amministrazione si dimostri inadempiente in tal senso, AgID provvederà dapprima alla **sospensione del dominio per 60 giorni solari** e, in caso di protratta inattività, procederà alla **cancellazione definitiva del dominio**.

In quest’ultimo caso, l’amministrazione potrà acquisire nuovamente il dominio SLD “.gov.it” mediante una nuova di richiesta di registrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della determina n. 36/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Piano triennale 2017 – 2019 per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l’infografica clicca qui.](#)

6.1. LA RIORGANIZZAZIONE DEL DOMINIO GOV.IT - Le istituzioni scolastiche dovranno migrare dal dominio “.gov.it” a quello “.edu.it” - Chiarimenti dal Ministero dell’Istruzione

L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ha emanato la **Determinazione n. 36/2018, del 12 febbraio 2018** e, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, ha previsto di riservare il dominio “.gov.it” alle sole Amministrazioni centrali dello Stato, in conformità a quanto già avviene in altri paesi dell’Unione Europea.

Le **istituzioni scolastiche** in possesso del dominio “.gov.it” sono, pertanto, interessate dalla determina di AgID con la conseguente necessità di migrare i loro servizi sul nuovo dominio “.edu.it”, appositamente riservato alle scuole medesime.

Il provvedimento AgID fornisce altresì indicazioni sulla residua possibilità di continuare a utilizzare temporaneamente il dominio, assicurando al contempo di reindirizzare automaticamente gli utenti dal vecchio dominio gov.it al nuovo indirizzo edu.it.

Il **Ministero dell’Istruzione**, con una **nota adottata il 9 marzo 2018**, ha formulato chiarimenti diretti alle istituzioni scolastiche rispetto alla **riorganizzazione del dominio “.gov.it”** dopo la determina emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Nella nota si evidenzia come le istituzioni scolastiche in possesso del dominio “gov.it” siano interessate dalla determina AgID con la conseguente necessità di **migrare i loro servizi sul nuovo dominio “edu.it”**, appositamente riservato alle scuole.

Entro la fine del mese di marzo, fa sapere il Ministero, saranno comunicati alle scuole ulteriori elementi sui tempi e sulle fasi operative del processo per la migrazione dell’attuale dominio “gov.it” a quello nuovo “edu.it”, nell’ottica di semplificare quanto più possibile questo passaggio.

LINK:

[Per scaricare il testo della determina AdID n. 36/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota del Ministero dell’Istruzione clicca qui.](#)

7. PAGAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Chiarimenti aggiuntivi dalla Ragione Generale dello Stato e dal Dipartimento delle Finanze

Con la **circolare n. 13 del 21 marzo 2018**, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in accordo con il Dipartimento delle Finanze, fornisce chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.

La legge di bilancio 2018, con la modifica dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, ha previsto, da un lato, la **riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da 10.000,00 euro a 5.000,00 euro** del limite di importo oltre il quale le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti pubblici, anche economici, e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento sono tenute a verificare, anche per via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, dall’altro lato, **l’estensione da trenta a sessanta giorni** del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione.

Nei tredici paragrafi in cui si articola la circolare, oltre a dar conto dell’aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l’analisi dell’**ambito soggettivo di riferimento** (Punto 2) ed esamina, al fine di offrire in merito soluzioni interpretative, una serie di profili critici della disciplina in discorso, afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti (Punto 3), all’inadempienza contributiva (Punto 7), alla cessione del credito (Punto 8), ecc..

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il **trattamento delle irregolarità** (Punto 10), mediante, in particolare, la **rinnovazione dell’accluso modello denominato Allegato A**, che sostituisce quello unito alla precedente circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS. La sostituzione di tale modello è dovuta al fatto che, dal 1° luglio 2017 è stato istituito l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, in luogo di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a..

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 13/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell’Allegato A alla circolare n. 13/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare tutta la normativa di riferimento clicca qui.](#)

8. CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIA 4.0 - Pubblicato il regolamento - Ad Unioncamere il compito di rilasciare la certificazione e formare l’Elenco

Con un comunicato stampa del 20 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che è online il **regolamento per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico** in ambito Industria 4.0 di cui al Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017, approvato con delibera del Comitato esecutivo di Unioncamere n. 15 del 14 febbraio 2018.

Tali centri svolgono **attività di formazione e consulenza tecnologica**, nonché di **erogazione di servizi di trasferimento tecnologico** verso le imprese negli ambiti di operatività individuati dal Ministero dello sviluppo economico, tra i quali: *manifattura additiva; realtà aumentata; internet delle cose; cloud; cybersicurezza; analisi dei big data*.

La certificazione sarà **rilasciata da Unioncamere**, nelle more dell'accreditamento degli enti di certificazione nazionali di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017, attraverso una propria struttura tecnica nazionale: Dintec S.c.r.l. società *in house* di Unioncamere specializzata sui temi della certificazione e dell'innovazione tecnologica.

Detta certificazione potrà **essere riconosciuta** a società e a enti, iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure concorsuali e a enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti indicati nell'Allegato A) del citato decreto direttoriale 22 dicembre 2017.

Al fine di consentire il rilascio e il mantenimento della certificazione, il Centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0 deve essere sottoposto a controlli documentali.

La certificazione ha una **durata temporale massima di tre anni** con verifiche a campione effettuate, anche mediante sopralluoghi, con frequenza annuale e può essere rinnovata.

Pertanto il Centro di trasferimento tecnologico interessato all'ottenimento della certificazione dovrà inviare ad Unioncamere "*Servizio Affari Generali*" **via posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo unioncamere@cert.legalmail.it apposita domanda, utilizzando il modello "**MOD-B.1.7-01-Domanda di Certificazione**", specificando obbligatoriamente nell'oggetto: *Domanda di Certificazione del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 - Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017*.

Alla domanda dovrà essere allegata anche la copia del bonifico comprovante l'avvenuto versamento dei prescritti diritti come indicato nella **Tabella dei versamenti**.

Ad Unioncamere è inoltre affidato il compito di formare l'**Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0** che hanno ottenuto la certificazione ai sensi dell'Allegato A) del decreto; tale elenco sarà consultabile sia sul sito della stessa Unioncamere che su quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito di Unioncamere e scaricare tutta la normativa e la modulistica di riferimento clicca qui.](#)

9. AGRICOLTURA BIOLOGICA - Dettate nuove disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2018, il **Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20**, recante "**Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170**".

Il decreto legislativo è stato adottato sulla base dell'articolo 5, commi 1 e 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, che delega all'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali** e per l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la **produzione biologica**, e contro le frodi agroalimentari.

Viene, inoltre, richiamato l'articolo 2 della legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015), il quale reca una delega al Governo per la **disciplina sanzionatoria** di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Il decreto costituisce testo unico in materia di controlli nel settore sopra citato ed è coerente con la delega e i principi e i criteri in essa contenuti.

Il provvedimento – come si legge nella relazione - attua le previsioni contenute nella normativa europea, introducendo nel diritto interno disposizioni di dettaglio coerenti con le finalità della delega; prevede l'abrogazione espressa della disciplina legislativa nazionale, che viene integralmente sostituita alla luce, sempre, dei principi e criteri contenuti nell'articolo 5, sopra citato. In particolare:

- a) soddisfa la necessità di **conferire organicità e sistematicità alla materia dei controlli sulla produzione agricola biologica**, riunendo in un unico testo di legge una disciplina attualmente frammentaria e incompleta;
- b) assicura il **coordinamento dell'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti** sulla base della normativa vigente, al fine di evitare duplicazioni;
- c) garantisce una **maggiore tutela del consumatore**, oggi quanto mai prioritaria e urgente in un settore di forte sensibilità;
- d) prevede, nell'ambito dei principi disposti dal Regolamento n. 834/2007, disposizioni volte ad assicurare una **maggiore tutela del commercio e della concorrenza**.

Il decreto – **in vigore dal 22 marzo 2018** - si compone di **14 articoli** e di **3 allegati**.

L'articolo 4 reca la **disciplina degli organismi di controllo**, i quali sono autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di parte, sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, gli organismi di controllo devono essere accreditati in conformità con la norma UNI CEI EN 17065/2012.

La norma chiarisce i contenuti dell'istanza, che deve prevedere la descrizione della procedura di controllo che l'organismo di controllo intende seguire sulla base dei requisiti minimi fissati nell'allegato 1 del decreto legislativo in esame, comprensiva del tariffario che si intende applicare agli operatori, delle misure di controllo e precauzionali che si intende imporre agli stessi nonché le misure che si intende applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze.

L'autorizzazione ha **durata quinquennale**, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza.

Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo, è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

L'articolo 6 individua, in coerenza con l'istituzione di un sistema sanzionatorio che garantisca il rispetto delle previsioni contenute nel regolamento, una serie di **obblighi degli organismi di controllo**, che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza.

L'articolo 8 disciplina le **sanzioni amministrative pecuniarie** a carico degli organismi di controllo, derivanti dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6.

L'articolo 14, rubricato "**Disposizioni transitorie**", prevede che gli organismi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuino a operare per un periodo non superiore a dodici mesi da detta data e che almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine gli organismi presentino richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo.

La previsione è volta a garantire la continuità del sistema di controllo, nelle more dell'applicazione del nuovo sistema di autorizzazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10. PRIVACY - Prevista l'abrogazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 in vista dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679

Il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), introduce **disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Infatti dal prossimo **25 maggio 2018** entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sulla privacy e il **vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato**. La nuova disciplina sulla privacy sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.

In realtà lo schema di Decreto legislativo approvato dal Governo, pur salvando alcune disposizioni del vecchio D.Lgs. n. 196/2003, vuole evitare il rischio che al nuovo regolamento europeo si affiancasse l'attuale normativa nazionale che, in buona parte, diventerà obsoleta dopo il 25 maggio.

Così il Decreto approvato dal Governo ha lo scopo di **armonizzare le disposizioni nazionali sulla privacy in vigore e quelle europee** che verranno.

Lo schema di decreto approvato dal Governo dovrà, ora, avere i pareri del Consiglio di Stato e quelli delle commissioni parlamentari competenti. L'intero percorso dovrebbe essere ultimato entro il 19 maggio 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2016/679 clicca qui.](#)

11. BONUS STRUMENTI MUSICALI - Proroga per tutto il 2018

Con il **Provvedimento 19 marzo 2018, n. 60401/2018**, l'Agenzia delle Entrate ha **prorogato per tutto il 2018** il bonus relativo all'**acquisto di strumenti musicali nuovi** e ha **aggiornato l'elenco degli Istituti musicali** contenuto nell'allegato 1 del Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017.

Ricordiamo che la proroga - anche per l'anno 2018 - del regime agevolativo per gli studenti iscritti a licei musicali o ai conservatori che intendono acquistare strumenti musicali nuovi è stata prevista dall'art. 1, comma 643, della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).

Nello specifico, anche per l'anno 2018 viene riconosciuto un **contributo una tantum per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo** agli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica.

Ha diritto al contributo lo studente che è in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2017-2018 o 2018-2019, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento. Lo sconto è concesso per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, **per un massimo di euro 2.500**.

L'importo deve considerarsi al netto degli eventuali sconti già ricevuti per gli acquisti di uno strumento nuovo effettuati nel 2016 e nel 2017.

Lo strumento acquistato deve essere **nuovo e coerente con il corso di studi** a cui è iscritto lo studente, o almeno "affine" o "complementare", in base alla valutazione espressa dalla scuola.

Il contributo viene **anticipato dal rivenditore o produttore**, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita; questi **verranno rimborsati con un credito d'imposta** di pari importo, da utilizzare in compensazione.

A tal fine, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve **comunicare all'Agenzia delle Entrate** i dati riguardanti il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, i dati dello strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

Per il 2018, la comunicazione deve essere inviata **a decorrere dal 26 marzo 2018**, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 60401/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la normativa di settore dal sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sono pubblicate **nuove risposte ad interpello**.

In particolare, sono disponibili online le risposte ai quesiti posti dalla **Regione Friuli Venezia Giulia**, dall'**UGL**, dal **Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro**, dall'**ANIP** e dall'**A.N.I.S.A.**

L'elenco dettagliato è pubblicato nella sezione dedicata agli "Interpelli", presente nella macro area "**Documenti e norme**" del sito del Ministero del Lavoro, e può essere consultato selezionando "**Salute e sicurezza**" nel menu a tendina della stringa di ricerca "Area tematica".

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata agli Interpelli clicca qui.](#)

2) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **decreto direttoriale 14 marzo 2018** relativo ai Voucher per la digitalizzazione delle PMI, con il quale vengono apportate **modifiche al decreto**

direttoriale 24 ottobre 2017 con il quale sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni previste dal decreto interministeriale 23 settembre 2014.

Il decreto **modifica l'iter amministrativo relativo all'assegnazione definitiva del Voucher** e alla conseguente erogazione delle agevolazioni.

Il comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero ha inoltre reso noto che è **disponibile online l'elenco, consultabile per regione, delle imprese alle quali risulta assegnabile il Voucher per la digitalizzazione delle PMI.**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del nuovo decreto e dell'elenco delle imprese ammissibili clicca qui.](#)

3) L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevede che la formazione interna erogata dalle società di revisione iscritte al registro possa essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Al riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato comunica che sono state pubblicate, nell'apposita sezione del sito, **alcune FAQ che chiariscono l'ambito dei soggetti che effettivamente possono beneficiare del regime del riconoscimento.**

La stessa Ragioneria Generale dello Stato ha altresì reso noto l'**elenco delle società e enti pubblici e privati accreditati** dal Ministero dell'Economia e delle Finanze presso i quali possono essere seguiti i corsi di formazione previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'elenco è costantemente aggiornato in funzione dei nuovi accreditamenti concessi.

Al contempo la RGS evidenzia che l'elenco degli accreditamenti relativo al 2017 non è più valido, in quanto gli enti devono ripresentare una nuova istanza di accreditamento nel 2018.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alle FAQ clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco degli enti accreditati clicca qui.](#)

4) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rende noto che è disponibile nella sezione dedicata la Circolare ministeriale della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento recante "**Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi**".

La circolare parte dalla constatazione che tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità. Tale fenomeno ha reso necessario un confronto tra il Ministero dell'Ambiente, unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.

In questo senso è stato definito il documento in questione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della scheda allegata alla circolare clicca qui.](#)

5) Il Ministro della salute ha firmato il secondo decreto attuativo della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, che tra le altre disposizioni, **innova il sistema ordinistico delle professioni sanitarie.**

Con il **decreto ministeriale 15 marzo 2018** si disciplinano **le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.**

Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede.

Al fine di garantire che le nuove procedure rispondano pienamente alle effettive esigenze delle Federazioni e degli Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie a cui sono rivolte, il testo del decreto è stato definito con la collaborazione fattiva delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari; degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 15 marzo 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 3/2018 clicca qui.](#)

6) Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDCEC), per mezzo anche dell'attività del proprio "Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore", ha elaborato un pacchetto di proposte di emendamento per la **revisione delle disposizioni concernenti la riforma del Terzo settore**, di cui al decreto legislativo n. 117/2017.

La necessità di un intervento è nata in considerazione del fatto che il Codice del Terzo settore rende possibile l'emanazione di **decreti correttivi** entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della Riforma e il termine ultimo per la loro approvazione è fissato per il **3 agosto del 2018**.

Il presente documento presenta alcuni emendamenti alla norma, e in particolare al Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), i quali, cercando di realizzare al meglio la *ratio* normativa, apportano alcune limitate modifiche che potrebbero rendere il sistema più coordinato e uniforme.

A questo fine, sono presentate alcune proposte che tendono a conciliare l'intendimento del legislatore delegante con quanto oggi previsto in materia di revisione "organica" del settore.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

7) Entro il 3 aprile 2018 (considerato che il 31 marzo cade di sabato e il primo giorno lavorativo è martedì 3 aprile), deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione EAS** per le eventuali modifiche intervenute negli **enti non commerciali di tipo associativo** nel corso del periodo d'imposta 2017.

Ricordiamo che il modello per la trasmissione dei dati, denominato "**modello EAS**", deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti associativi e deve essere nuovamente presentato - entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione - quando cambiano i dati precedentemente comunicati.

Non è, tuttavia, necessario comunicare con un nuovo modello EAS la variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all'ente, ove tale informazione sia già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) Il Consiglio dei Ministri n. 74 del 16 marzo 2018, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi che, in attuazione della legge sulla semplificazione, la razionalizzazione e la competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n. 154), introducono norme volte, da un lato, a **disciplinare gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole** e, dall'altro, al **riordino della normativa in materia di foreste e filiere forestali**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti dei due decreti clicca qui.](#)

9) Con comunicato del 16 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che **è online la nuova Guida sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie**.

La Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare.

La Guida, condivisa con le associazioni e gli enti che raccolgono gli operatori attivi nel settore immobiliare ed edilizio, tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 a partire dalla proroga di un altro anno dello sconto elevato al 50% fino alla comunicazione all'Enea riguardo la tipologia degli interventi effettuati.

L'agenzia ha reso noto che è anche online il nuovo **video sul canale YouTube** con tutte le novità per usufruire dello sconto fiscale.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la Guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il video sul canale YouTube clicca qui.](#)

10) Con comunicato stampa del 16 marzo 2018, Unioncamere ha reso noti i risultati del **progetto BRIS**, presentati a Napoli, nell'ambito di un incontro promosso da Unioncamere in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di commercio della Campania.

I registri delle imprese europei parlano tra loro e aprono l'accesso alle informazioni sulle società a cittadini e imprese. A consentire questo passaggio chiave in un'ottica di trasparenza, completezza e attendibilità delle informazioni sulle imprese e, quindi, di maggior efficienza dei mercati, è il progetto **BRIS (Business Registers Interconnection System)**, di cui capofila per le attività legate all'interconnessione del Registro delle imprese italiano è **Unioncamere**, in collaborazione con InfoCamere.

Attraverso il portale europeo della giustizia elettronica “**e-justice**” è ora possibile accedere alle informazioni relative alle **società di capitali di 25 Paesi europei**. A regime, questa opportunità sarà estesa a tutti gli Stati membri della Ue (più l’Islanda e la Norvegia).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale europeo della giustizia elettronica “e-justice” clicca qui.](#)

11) Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, l’Agenzia per l’Italia digitale ha reso noto che è stata pubblicata la **circolare n. 1 del 28 gennaio 2018**, recante le «**Linee guida per la dematerializzazione del consenso informato in diagnostica per immagini**»

La circolare illustra il processo per l’acquisizione del **consenso informato** da parte dei pazienti soggetti a prestazioni radiologiche in strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la **firma grafometrica**, una soluzione particolare di firma elettronica avanzata.

Obiettivo è quello di mettere le strutture sanitarie in condizione di **sostituire la tradizionale documentazione cartacea con documenti digitali** pienamente validi da un punto di vista giuridico in modo tale da incrementare l’efficienza e la riduzione dei costi, salvaguardando i diritti del paziente a essere correttamente informato sull’utilizzo dei propri dati anche nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

La procedura rappresenta un passo importante per accelerare il percorso di **dematerializzazione dei documenti sanitari** e migliorare i processi organizzativi e funzionali.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare AdID n. 1/2018 clicca qui.](#)

12) La Commissione europea, con **comunicato stampa 21 marzo 2018, n. IP/18/2041**, ha reso noto di aver proposto, in data odierna, **nuove norme per garantire che le attività delle imprese digitali siano tassate in modo equo e favorevole alla crescita nell’UE**. Con queste misure l’UE sarà all’avanguardia mondiale nell’elaborazione di norme fiscali adatte all’economia moderna e all’era digitale.

Le due proposte legislative distinte presentate dalla Commissione **consentiranno una tassazione più equa delle attività digitali nell’UE**.

La **prima proposta** è intesa a **riformare le norme in materia di imposta sulle società**, in modo che gli utili siano registrati e tassati nel luogo in cui le imprese hanno un’interazione significativa con gli utenti attraverso i canali digitali. Si tratta della soluzione a lungo termine preferita dalla Commissione.

La **seconda proposta** risponde alle richieste di numerosi Stati membri di **istituire un’imposta temporanea** da prelevare sulle principali attività digitali, che al momento sfuggono a qualsiasi tipo di imposizione nell’UE.

La **prima proposta**, che prevede una riforma comune delle norme dell’UE in materia di imposta sulle società per le attività digitali, **consentirebbe agli Stati membri di tassare gli utili generati sul loro territorio**, anche nel caso in cui una società non vi abbia una presenza *fisica*. Con le nuove norme le imprese online contribuirebbero alle finanze pubbliche allo stesso livello delle imprese tradizionali.

La **seconda proposta**, che prevede un’imposta temporanea su determinati ricavi di attività digitali, **garantirebbe che le attività attualmente non tassate inizieranno a generare un gettito immediato per gli Stati membri**. Essa contribuirebbe anche a evitare che alcuni Stati membri adottino misure unilaterali per tassare le attività digitali, il che potrebbe condurre a una molteplicità di risposte nazionali che sarebbe dannosa per il mercato unico.

Le proposte legislative saranno presentate al Consiglio per adozione e al Parlamento europeo per consultazione.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

13) Fatturazione mensile telefonica. L’AGCM ordina la sospensione cautelare dell’attuazione dell’intesa oggetto del procedimento: gli operatori definiscano in modo autonomo la propria offerta.

Nella riunione del 21 marzo 2018, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha deliberato l’adozione di misure cautelari nell’ambito dell’istruttoria avviata lo scorso febbraio per accertare la sussistenza di un’intesa tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre che, tramite l’associazione di categoria Assotelecomunicazioni (ASSTEL), avrebbero coordinato la propria strategia commerciale connessa alla cadenza dei rinnovi e alla fatturazione delle offerte sui mercati della telefonia fissa e mobile, a seguito dell’introduzione dei nuovi obblighi regolamentari e normativi introdotti dall’articolo 19-*quinquiesdecies* del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017.

L’Autorità ha ritenuto che la documentazione acquisita durante le ispezioni confermi *prima facie* l’ipotesi istruttoria secondo cui le parti avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile anziché su quattro settimane, prevedendo, al contempo, una **variazione in aumento del canone mensile** per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi, invece che 13. Pertanto, al fine di evitare il prodursi, nelle more della conclusione del procedimento, di un danno grave e irreparabile per la concorrenza e, in ultima istanza, per i consumatori, l’Autorità ha adottato misure cautelari urgenti **intimando agli operatori di sospendere l’attuazione dell’intesa oggetto di indagine e di definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti**.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'AGCM clicca qui.](#)

14) Il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 ha, tra gli altri provvedimenti, approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di particolare interesse:

1) un decreto legislativo che introduce norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di **impresa sociale**. Gli interventi correttivi e integrativi previsti dal decreto riguardano essenzialmente: l'utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali, le misure fiscali e di sostegno economico;

2) un decreto legislativo che introduce norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione del **Codice del Terzo settore**. Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti, acquisto della personalità giuridica, revisione legale dei conti, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti dei due decreti clicca qui.](#)

15) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento "**La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti**", nella versione aggiornata per la revisione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, giunto alla sua terza edizione.

L'aggiornamento si è reso necessaria per i molteplici cambiamenti intervenuti nella disciplina della relazione di revisione e tiene conto anche di due determinazioni della Ragioneria Generale dello Stato: quella del 15 giugno 2017 e del 31 luglio 2017.

Il testo illustra dapprima la struttura della relazione unitaria, quindi le novità derivanti dalla intervenuta riforma, i riferimenti alla vigilanza e alle osservazioni in merito al bilancio, infine uno **schema-tipo di relazione**, conservando così la struttura delle precedenti edizioni.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

16) Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che in data 22 marzo 2018 è entrato in vigore il **Decreto 7 febbraio 2018**, relativo alla istituzione del **Comitato indipendente di valutazione della performance del sistema camerale**.

Il Comitato, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno designato da questo Ministero, uno dalla Conferenza Stato Regioni e uno da Unioncamere.

I compiti del comitato:

- *valutazione e misurazione annuale delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere di commercio e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento;*

- *valutazione dei programmi e delle attività svolti dalle Camere di commercio, anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni;*

- *elaborazione annuale di un rapporto sui risultati dell'attività camerale;*

- *elaborazione di un rapporto sull'efficacia delle azioni adottate dalle camere di commercio nell'ambito dei progetti per i quali è stato autorizzato l'aumento del 20% del diritto annuale, con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo progetto realizzato e alle quote di risorse spese.*

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto del 7 febbraio 2018 clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... DOPO 15 ANNI E' STATA RIFINANZIATA LA LEGGE PER L'ELIMINAZIONE O IL SUPERAMENTO E DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ?

In data **15 febbraio 2018** è stato reso parere positivo dalla Conferenza Unificata alla proposta di riparto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, di **180 milioni di euro** alle Regioni, per **contribuire al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati**.

La misura è stata voluta dal Governo inserendo nel Fondo Investimenti, previsto dalla legge di Bilancio 2017, il **rifinanziamento della legge n. 13 del 9 gennaio 1989**, "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*", che **dal 2003 non veniva rifinanziata**, nonostante i continui richiami dei cittadini e delle loro associazioni.

Il riparto dei 180 milioni è il seguente:

Abruzzo 4,4 milioni, **Basilicata** 15,2 milioni, **Campania** 13,5 milioni, **Emilia-Romagna** 29,3 milioni, **Lazio** 19,2 milioni, **Liguria** 275 mila euro, **Lombardia** 25,3 milioni, **Marche** 11,3 milioni, **Molise** 1,1 milioni, **Piemonte** 25,7 milioni, **Puglia** 4 milioni, **Sardegna** 3,2 milioni, **Sicilia** 4,4 milioni, **Toscana** 2,9 milioni, **Umbria** 11 milioni, **Veneto** 8,4 milioni.

Queste Regioni ripartiranno a loro volta i finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati cittadini.

Alcune Regioni, come la Regione **Calabria** e la Regione **Valle D'Aosta**, non hanno beneficiato dei finanziamenti ministeriali in quanto hanno, con propri fondi di bilancio, finanziato tutte le richieste pervenute al 31 dicembre 2017.

Si attende ora che il decreto interministeriale venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e divenga così operativo.

Con queste risorse si riuscirà a dare una risposta di giustizia e di civiltà alle famiglie e ai cittadini con difficoltà.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 13 AL 24 MARZO 2018)

1) Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15: Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) ISTAT - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Ministero della Giustizia - Decreto 9 febbraio 2018, n. 17: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 28 dicembre 2017: Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 6 febbraio 2018: Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo. (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018: Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019. (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2018 – Suppl. Ord. n. 12).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20: Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 6 marzo 2018: Integrazione del decreto 18 ottobre 2013, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico». (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 24 MARZO 2018)

1) Regolamento (UE) 2018/400 della Commissione del 14 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 40. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 72/13 del 15 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

*Lo staff di TuttoCamere.it
augura a tutti i navigatori una
serena e felice Pasqua!!*